

## **TI\_GERICHTE 34.2000.20 vom 14. August 2000**

TI Tribunale d'appello, 2000-08-14, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_34.2000.20](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_34.2000.20)

FR: TI\_GERICHTE 34.2000.20 du 14 août 2000

IT: TI\_GERICHTE 34.2000.20 del 14 agosto 2000

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Le prestazioni di vecchiaia, per superstiti e d'invalidità sono, di regola, assegnate come rendite. Di principio, in materia di previdenza professionale le prestazioni vengono erogate in forma di rendita, in quanto questa modalità di pagamento meglio si adatta allo scopo della legge che è quello di sostituire il salario mancante dopo la sopravvenienza del rischio assicurato e quindi di mantenere il tenore di vita anteriore (SZS 1989 p. 312 consid. 2c; Messaggio del Consiglio federale alla LPP, FF 1976 I p. 225). Il versamento in forma di capitale è quindi un'eccezione (cfr. SVR 1994 BVG Nr. 13 p. 35; SZS 1989 p. 312 consid. 2c; STFA dell'11 aprile 1997 in re A. C; Messaggio p. 225). Infatti i capoversi 2 e 3 dell'art. 37 LPP prevedono che:

#### **E. 2**

L'istituto di previdenza può assegnare una liquidazione in capitale in luogo di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, di una rendita per vedove o di una rendita per orfani che fossero inferiori al 10 rispettivamente al 6 e al 2 per cento della rendita semplice minima di vecchiaia dell'AVS.

#### **E. 3**

Le disposizioni regolamentari dell'istituto di previdenza possono stabilire che l'avente diritto può chiedere una liquidazione in capitale in luogo di una rendita di vecchiaia, per vedove o d'invalidità. Per la prestazione di vecchiaia, l'assicurato deve fare la corrispondente dichiarazione il più tardi tre anni prima della nascita del diritto." Tramite questa deroga al principio del versamento in forma di rendita il legislatore ha voluto offrire all'assicurato una certa libertà nell'utilizzazione del capitale di vecchiaia (Messaggio p. 226). Per quanto riguarda il capoverso 2 il legislatore ha inoltre precisato che " È possibile che il valore della prestazione dovuta sia così basso che sarebbe derisorio e costoso, dal punto di vista amministrativo, pagarla sotto forma di rendita. Sono considerate tali le prestazioni che, sotto forma di rendita, sarebbero inferiori al 10% della rendita semplice minima completa dell'AVS". 2.3 Secondo l'art. 6 LPP, la seconda parte della relativa legge contiene delle disposizioni minime con cui il legislatore ha voluto assicurare un ordinamento sociale minimo. Accordi più sfavorevoli pattuiti tra aventi diritto e Istituto di previdenza sono nulli (art. 20 CO) e vengono sostituiti dalle disposizioni della LPP. Norme a favore dell'assicurato sono, per contro valide, (cfr. il cosiddetto "Günstigkeitsprinzip", J. Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, Berna 1989 p. 247; Riemer, Verhältnis des BVG zu anderen Sozialversicherungszweigen und zum Haftpflichtrecht,

SZS 1987, p. 123/124). Con l'introduzione di questo principio il legislatore ha inteso tutelare la libertà contrattuale individuale nella previdenza professionale, per quanto ciò risulti compatibile con il mantenimento di un livello di vita adeguato. 2.4 L'art. 22 cpv.1 della legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti \_\_\_\_\_ stabilisce che: " La pensione di vecchiaia corrisponde all'1.5% dell'ultimo stipendio assicurato per ogni anno d'assicurazione tra l'affiliazione e il pensionamento per anzianità, ritenuto un massimo del 60% ". Per quanto riguarda le modalità di pagamento, secondo l'art. 17 cpv. 4 LCP: " Le prestazioni di vecchiaia, di invalidità e per superstiti sono di regola assegnate come rendite. Il beneficiario di una pensione di vecchiaia può chiedere che una parte della prestazione gli sia versata in forma di liquidazione in capitale. Può essere liquidata in capitale solo l'eccedenza rispetto ad una rendita pari al 30% dello stipendio assicurato." 2.5. Nella presente fattispecie, per quanto riguarda in primo luogo la possibilità di un versamento in capitale delle prestazioni previdenziali prevista dall'art. 17 cpv. 4 LCP, questa Corte rileva che lo stipendio assicurato era di fr. 15'170 annui (al 100%, cfr. doc. \_). Il 30% di questa rendita ammonta quindi a fr. 4'551 annui. Poiché la rendita di vecchiaia della CP non supera in concreto questo importo - essa è infatti di fr. 677 annui (consid. 1.1)- non può essere versata in forma di capitale. Alla stessa conclusione si giunge tenendo conto dello stipendio assicurato al 70%, pari a fr. 9'154 (cfr. in proposito doc. \_). In effetti il 30% di questo importo è pari a fr. 2'746.20 e quindi essendo superiore all'importo della pensione, essa non può essere versata in capitale. Infine va ancora rilevato che l'art. 17 cpv. 4 della legge cantonale, anche se più restrittivo dell'art. 37 cpv. 2 LPP, non viola le disposizioni minime LPP (cfr. consid. 2.3), in quanto questa norma ha carattere potestativo e quindi in questo ambito attribuisce potere d'apprezzamento al fondo di previdenza (cfr. DTF 117 V 316 consid. 4a). La richiesta dell'assicurata dev'essere pertanto respinta. 2.6 Per quanto riguarda inoltre la possibilità di versamento in capitale prevista all'art. 37 cpv. 2 LPP, nel caso in cui ci si trovi confrontati con importi minimi, va evidenziato che la rendita minima annua AVS è pari, nel 2000, a fr. 1005 mensili. Il 10% di questa rendita ammonta a fr. 100.50 mensili. Poiché la pensione mensile assegnata all'assicurata è inferiore al 10% della rendita minima AVS, il pagamento in capitale delle prestazioni di vecchiaia potrebbe per principio avvenire. Tuttavia poiché la disposizione della LPP ha carattere potestativo (DTF 117 V 315 consid. 4a) e non imperativo (il Fondo di previdenza "può" e quindi non "deve" applicare le conseguenze previste dalla norma) la prestazione non può essere versata in forma di capitale, in quanto il Fondo di previdenza si è opposto, entro i limiti previsti dalla legislazione (cfr. U. Häfelin/G. Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrecht, Zurigo 1990, N 355/356). Avendo il Fondo di previdenza agito in base ad un potere di apprezzamento assegnatogli dalla legge, questa Corte non può sostituirlo con il proprio. Anche da questo punto di vista la petizione va quindi considerata infondata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.